

RELAZIONE TECNICA ED ECONOMICA SULLE RAGIONI ALLA BASE DELLA SCELTA DI AFFIDARE A FARMACIA COMUNALE DI TAVAGNACCO s.r.l., QUALE SOCIETA' COSTITUITA E OPERANTE IN CONFORMITA' AL MODELLO IN HOUSE PROVIDING, LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLA STRUTTURA "ABITARE POSSIBILE A TAVAGNACCO" E ALL'EROGAZIONE DI SERVIZI SOCIALI AI DIMORANTI NELLA PREDETTA STRUTTURA

Premessa in ordine alla natura sociale ed erogativa dei servizi resi ai dimoranti nella struttura residenziale "Abitare sociale a Tavagnacco"

Sin dalla fase embrionale dello studio propedeutico all'adesione al progetto predisposto dalla Regione Autonoma FVG di cohousing rivolto ad anziani e a persone con particolare situazione di disagio sociale, economico e sanitario, la finalità che ha perseguito il Comune di Tavagnacco è quella di dare una risposta a supporto delle persone citate in stato di disagio e fragilità.

La progettualità di cohousing avviata dalla Regione Automa FVG mediante proprie Linee Guida aveva carattere di sperimentazione, in quanto particolarmente innovativa e differenziata rispetto alle strutture di tipo residenziale presenti sul mercato quali, tipicamente, le case di riposo, sia a gestione privata che pubblica.

Il Comune di Tavagnacco aveva colto l'opportunità di aderire alla sperimentazione, da un lato a conferma della costante attenzione che il Comune stesso rivolge ai propri cittadini e da un lato profittando del supporto da parte delle Regione in materia di servizi sociali, nella cui gestione i bisogni e le richieste della collettività aumentano e si trasformano purtroppo costantemente e non è agevole star al passo con le mutevoli esigenze, anche emergenziali dei cittadini.

A seguito dell'analisi di mercato all'avvio della sperimentazione, era emerso che sul territorio della Regione FVG non erano presenti strutture comparabili per la determinazione del "corrispettivo economico del mercato".

Si era scelto quindi l'istituto della concessione dell'alloggio anziché quello della locazione, in adempimento alla finalità pubblicistica del progetto di cohousing e l'importo del canone di concessione, pertanto, posto a carico dell'utilizzatore dell'alloggio, non copriva, per scelta, l'intero costo per singolo utente dell'alloggio medesimo. Una parte quindi del costo di funzionamento del servizio rimaneva a carico dell'utente e una parte a carico del Comune, nell'ottica da un lato di sperimentare il servizio innovativo in argomento e dall'altro di non gravare su condizioni di disagio già accertato in capo agli utenti beneficiari.

Considerato il carattere sperimentale, non era a maggior ragione pensabile trasferire il rischio operativo del servizio in capo al gestore privato.

Per questa serie di motivi, la gestione affidata non poteva ritenersi di sicura remunerazione.

La gestione è stata da subito affidata con contratto di appalto mediante procedura di co-progettazione ad evidenza pubblica ad operatore economico privato, stante la complessità di adempimenti e competenze richieste nello svolgimento del servizio, che richiedevano personale ulteriore e con professionalità non presenti rispetto a quanto già incardinato nella struttura organizzativa del Comune di Tavagnacco.

A ulteriore comprova della finalità di sostenere persone in particolari condizioni di fragilità, è stato stipulato apposito contratto di concessione all'ASUFC di alcuni locali situati nel medesimo immobile dove sono stati realizzati gli alloggi destinati al servizio "Abitare possibile a Tavagnacco", affinché l'ASUFC medesima trasferisse la sede territoriale del Centro di Assistenza Primaria, con ambulatori e presidi sanitari e socio-sanitari di base, a corollario dei servizi assistenziali già offerti degli utenti beneficiari degli alloggi.

Il periodo inizialmente previsto di sperimentazione della durata di 3 anni, ovvero fino al 31.08.2022, è stato prorogato al 31.12.2023 e da ultimo, nelle more della definizione completa degli atti amministrativi conseguenti alle decisioni di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n. 64 del 16.011.2023, l'Amministrazione Comunale ha richiesto alla Regione autonoma

FVG ulteriore proroga del termine conclusivo della sperimentazione: peraltro, non è risultato sufficientemente lungo da generare una sicura remuneratività del servizio e ad oggi la gestione del servizio denominato “Abitare possibile a Tavagnacco” permane come non avente rilevanza economica.

A quanto già sopra esposto, si aggiungono anche i seguenti ordini di motivi, a conferma del fatto che le attività oggetto del presente affidamento sono prive di rilevanza economica.

Preme evidenziare l’interesse pubblico in capo all’Amministrazione comunale di Tavagnacco di rendere fruibile la struttura in argomento anche alle Associazioni presenti sul territorio comunale, che nello svolgere attività proprie, contribuiscono alle finalità di socializzazione e animazione rivolte ai residenti.

La compresenza all’interno del medesimo locale di spazi dedicati alla residenzialità e spazi messi a disposizione di associazioni senza fini di lucro, contribuisce a non rendere appetibile la gestione della struttura da parte di operatori economici privati, vedendosi precluso l’uso esclusivo della struttura.

Non ultimo, poiché la capienza massima della struttura è di soli 14 ospiti, questo ridotto numero di ospiti non permette di fissare in capo alle persone beneficiarie dell'alloggio un canone mensile che da un lato renda appetibile alle persone stesse l’assegnazione dell'alloggio e al contempo sia remunerativo per l’Amministrazione comunale: se si decidesse di porre il costo per l’uso dell'alloggio per intero a capo del singolo utilizzatore, la finalità socio – assistenziale non si realizzerebbe poiché le persone in stato di disagio non avrebbero interesse a chiedere l’assegnazione di un alloggio fuori dalle loro possibilità economiche.

A supporto della valutazione su esposta, viene il parere della Corte dei Conti – Sez. Regionale di controllo per la Lombardia n. Lombardia/489/2011/PAR, che considera “privo di rilevanza quello che, per sua natura o per le modalità con cui viene svolta la relativa gestione, non dà luogo ad alcuna competizione e quindi appare irrilevante ai fini della concorrenza (cfr., in tal senso, T.A.R. Sardegna 2 agosto 2005, n. 1729; T.A.R. Liguria, Sez. II, 28 aprile 2005, n. 527; T.A.R. Campania 7 novembre 2003, n. 13382; T.A.R. Umbria 24 ottobre 2003, n. 821)”.

1. Le caratteristiche della modalità di affidamento in house providing

Le condizioni alle quali un soggetto come Farmacia Comunale di Tavagnacco s.r.l. può ricevere affidamenti diretti di attività costituenti appalti e/o concessioni secondo il modello del c.d. in house providing sono ora positivamente stabilite dall’art. 12 della direttiva 2014/24/UE (relativa agli appalti) e dall’art. 17 della direttiva 2014/23/UE (relativa alle concessioni).

Questi due articoli, di contenuto pressoché identico, così recitano:

«1. Un appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: // a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi; // b) oltre l'80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; e // c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata. // Si ritiene che un'amministrazione aggiudicatrice eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi della lettera a) qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice» (così par. 1 di entrambi articoli citati).

Le richiamate norme comunitarie risultano puntualmente recepite nell’art. 16 del d.lgs. 19.08.2016, n. 175 recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

L’art. 16 del d.lgs. n. 175/2016 recita così:

«1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non

comportino controllo o potere di veto, nè l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata. // 2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1: // a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile; // b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'art. 2468, terzo comma, del codice civile; // c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'art. 2341-bis, primo comma, del codice civile. // 3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci; // 3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. // 4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del codice civile e dell'art. 15 del presente decreto. // 5. Nel caso di cui al comma 4, la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata. // 6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo. // 7. Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al d.lgs. n. 50/2016. Resta fermo quanto previsto dagli artt. 5 e 192 del medesimo d.lgs. n. 50/2016».

Il d.lgs. 31.03.2023, n. 36 recante il c.d. nuovo codice dei contratti pubblici sancisce, al relativo art. 7, il principio di auto-organizzazione amministrativa secondo il quale «*le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea*». (così al comma 1 art. cit.).

Qualora venga scelta la soluzione organizzativa dell'autoproduzione, il medesimo art. 7 ult.cit. stabilisce che «*Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato*» (comma 2).

Pertanto, le pubbliche amministrazioni, qualora decidano di affidare lo svolgimento di determinate attività secondo il modello in house providing, sono tenute ad adottare un provvedimento motivato in conformità alla previsione normativa da ultimo riportata.

Ed infatti, nel caso di specie, la presente relazione si pone come obiettivo quello di dimostrare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per affidare secondo il modello in house providing a Farmacia Comunale di Tavagnacco s.r.l. le attività oggetto del presente affidamento.

2. La conformità di Farmacia Comunale di Tavagnacco alla normativa in materia di in house providing.

Il Comune di Tavagnacco, con deliberazione di Consiglio comunale n. 70 del 20.12.2022, ha proceduto alla Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii..

La ricognizione ha accertato la conformità di Farmacia Comunale di Tavagnacco S.r.l. al modello *in house* sopra descritto, trattandosi di società totalmente partecipata dal Comune di Tavagnacco, affidataria del servizio di farmacia comunale (in forza da ultimo del contratto n. 2.077 di Reg. conv. del 31.03.2016).

Al fine di consolidare il modello *in house providing* di Farmacia Comunale di Tavagnacco, il Comune di Tavagnacco, con deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 16.11.2023, ha approvato alcune proposte di modifica allo statuto societario. Dall'insieme delle previsioni statutarie emerge indubbiamente che Farmacia Comunale di Tavagnacco s.r.l. è conforme al modello *in house providing*.

3. Valutazioni in merito ai vantaggi per la collettività della forma di gestione prescelta

A supporto delle valutazioni che si stanno esponendo, il già citato parere della Corte dei Conti – Sez. Regionale di controllo per la Lombardia n. Lombardia/489/2011/PAR rileva anche che:

- “sulla spinta della legislazione comunitaria e del processo di privatizzazione delle aziende pubbliche, si affermarono, poi, ulteriori modalità gestorie che privilegiavano lo strumento della società mista partecipata, appositamente costituita o multi servizi, legata con contratto di servizio all’ente titolare delle farmacie;”
-
- “Negli ultimi anni si è assistito a progressiva costituzione di società a partecipazione totalitaria, maggioritaria od anche solo minoritaria di enti pubblici, per lo svolgimento di alcune funzioni di loro pertinenza ovvero la gestione di servizi pubblici, l’effettuazione di lavori pubblici, lo svolgimento di attività sia di interesse delle comunità locali che strumentali e funzionali allo svolgimento dei compiti istituzionali degli enti territoriali.”
- ...
- posto l’inquadramento di ordine generale sui rapporti fra la legge 2 aprile 1968, n. 475 ed i principi comunitari in materia di servizi pubblici, la Sezione ritiene che ad onta della natura privatistica della società a responsabilità limitata ... omissis ..., la stessa possa qualificarsi quale organismo di diritto pubblico, stante l’analisi in concreto condotta sulla natura dell’attività di distribuzione e vendita su base territoriale di farmaci, da intendersi quale attività idonea a soddisfare bisogni ed interessi pubblici generali anche se dimensionati territorialmente. Tesi corroborata dal rilievo oggettivo di un’ulteriore attività priva di rilevanza economica, il servizio di asilo nido (*NDR: fattispecie oggetto del parere in argomento della Corte dei Conti*), contemporaneamente gestita dalla medesima società, il cui statuto si profila palesemente idoneo al mantenimento, quanto meno in forma potenziale, di una società pubblica “multiservizi” a vocazione sociale ed assistenziale.
E’ stato messo in luce, proprio con riguardo alla nozione di organismo di diritto pubblico, che un’attività industriale o commerciale svolta in stretta correlazione con un interesse pubblico perde la sua tradizionale connotazione giuridica ed economica per acquistare quella specifica dell’ordinamento comunitario ...”

E ancora: il sopra citato parere della Corte dei Conti – Sez. Regionale di controllo per la Lombardia n. Lombardia/489/2011/PAR osserva che “la gestione della farmacia comunale mediante una società a totale partecipazione comunale rappresenta la forma tipica di resa del servizio in ambito locale. La conduzione della farmacia è di norma inserita quale servizio pubblico a rilevanza economica in grado di compensare le perdite di altri servizi pubblici a carattere socio-assistenziale co-gestiti dalla medesima società pubblica.”

Ciò considerato, va tenuto peraltro conto che, come si è detto la società Farmacia Comunale di Tavagnacco S.r.l. ha gestito la farmacia comunale a partire dall’01.09.2006, in forza di contratto di servizio approvato con deliberazione giuntale n. 168 del 27.06.2006, mantenendo alti livelli qualitativi nell’ambito di un’esperienza ormai consolidata, confermati, tra l’altro sia dai controlli effettuati dai soggetti istituzionali competenti nel corso del precedente affidamento sia, in generale, dalla qualità percepita del servizio da parte degli utenti, attestata dalle indagini di *customer satisfaction* ed in generale dall’elevato numero degli consumatori, che si è mantenuto costante .

3.1. In relazione ai principi e finalità del Servizio.

Il servizio di cohousing si conforma alla normativa vigente e rientra *latu sensu* nel sistema di servizi sociali e socio-assistenziali rivolti a persone anziane o comunque persone in situazione di disagio sociale, economico e sanitario, superando

disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei familiari, della promozione della qualità dell'offerta assistenziale e della continuità tra i vari servizi sociali e assistenziali nonché se del caso, sanitari di prima assistenza. Il cohousing è, pertanto, un servizio di supporto di interesse pubblico, aperto a persone maggiorenni in situazione di autosufficienza e/o di disabilità, che concorre con le famiglie alla loro assistenza, nel quadro di una politica di prevenzione del rischio esclusione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa. Il cohousing ha lo scopo di contribuire a preservare uno standard di vita quanto più autonomo delle persone che coabitano nella struttura seppur in alloggi indipendenti, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e del mantenimento delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali.

3.2. In relazione alle caratteristiche del Progetto.

Il servizio offerto dovrà essere conforme agli indirizzi che il Consiglio comunale porrà in materia di controllo analogo.

Il progetto deve fondarsi su una costante attenzione ai modelli di supporto ad anziani per sostenerne quanto più possibile l'autonomia con un riferimento ai bisogni e alle esigenze degli stessi in base agli specifici contesti sociali e culturali da cui provengono le persone.

In quest'ottica rivestono particolare rilevanza i rapporti con le famiglie con i presidi sociali e sanitari del territorio.

Il servizio deve, quindi, caratterizzarsi per la disponibilità alla collaborazione con i familiari nel delicato compito dell'assistenza, del sostenimento positivo delle relazioni sociali e, infine, per l'attenzione nel supportare, in generale, le situazioni di disagio e di bisogno che le famiglie e i diretti interessati dovessero evidenziare.

Il cohousing deve, quindi, configurarsi come credibile contesto di vita per le persone che convivono nella struttura pur con propri locali ad uso privato/esclusivo e, pertanto, sarà caratterizzato da un clima di attenzione e di premura nei confronti della persona, di presa in carico dei suoi bisogni di cura fisica e di mantenimento quanto più possibile dell'autonomia psico-fisica, armonizzato in un piano di attività, esperienze e momenti giornalieri che colgano i ritmi della persona; il piano di attività deve saper dosare momenti di intimità e di relazione.

Il progetto deve tenere conto degli obiettivi che l'Amministrazione intende perseguire: il benessere psicofisico delle persone che ivi alloggiano, il mantenimento delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali, nel quadro di una politica di prevenzione del rischio esclusione tesa alla piena e completa realizzazione dei diritti della persona, al pieno e inviolabile rispetto della libertà e della dignità personale, alla solidarietà, all'eguaglianza di opportunità, alla valorizzazione delle differenze di genere, all'integrazione delle diverse culture e generazioni e nel quadro dell'empowerment di una comunità locale solidale.

3.3 In relazione agli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi

La gestione del servizio dovrà essere conforme a quanto stabilito dal controllo analogo in ottemperanza alla normativa vigente.

L'affidatario è tenuto a garantire gli standards minimi indicati nello schema di contratto di servizio in ordine alla pulizia dei locali, al trattamento giuridico-economico del personale addetto, all'adozione del Codice di comportamento, alla programmazione delle attività educative e progetto didattico, alla tipologia dei servizi aggiuntivi.

La qualità delle prestazioni emerge anche dallo schema di contratto di servizio con riguardo alla tipologia, alle modalità e ai tempi di svolgimento delle prestazioni e si conforma alle specifiche ivi indicate con riferimento a:

- gestione amministrativa;
- servizi inerenti la struttura;
- servizi alle persone.

3.4 Valutazioni in merito alla congruità economica – Analisi dei Costi

Il piano economico-finanziario della Farmacia Comunale di Tavagnacco S.r.l., che trovasi allegato alla presente relazione (**doc. C**), appare congruo rispetto al servizio affidato.

Se guardiamo al mercato ad oggi, e quindi dopo più di quattro dall'analisi iniziale, strutture simili a quella in argomento di iniziativa privata non ve ne sono ancora, ma in adesione alla progettualità sperimentale in argomento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per quanto è possibile trovare accedendo ai contenuti web propri della Regione Autonoma FVG, sul territorio regionale sono riscontrabili:

- una struttura residenziale a Rigolato (UD), ma non gestita dal Comune di Rigolato bensì dall'Associazione denominata "Vicini di Casa", titolare e non solo gestore del medesimo progetto promosso dalla Regione Autonoma FVG;
- una struttura residenziale in Comune di Budoia (PN), dove il Comune è proprietario della struttura e partecipa alla gestione associata del Servizio Sociale dei Comuni Livenza Cansiglio Cavallo, enti che fanno entrambi parte del partenariato che vede la presenza della Cooperativa sociale Itaca e della Fondazione Friuli, che lo sostiene;
- una struttura residenziale a Pordenone denominata Casa Egidio, gestita dall'ACLI;
- una struttura residenziale a Pozzuolo del Friuli (UD), dove titolare e gestore è l'Associazione di promozione sociale Cjase Me - di cui fanno parte non solo le persone anziane residenti, ma anche **familiari e volontari** - costituitasi con la spinta propulsiva di Cooperativa sociale Itaca e Associazione Vicini di Casa (sembra con indirizzo leggermente diverso rispetto ad Abitare Possibile, seppur sempre in adesione a progettualità regionale);

Estendendo l'analisi al territorio nazionale, troviamo gestioni che sembrano simili in Comune di Bari, Modena, Parma e Roma.

4. Conclusioni ad esito della verifica

4.1 Motivazione del provvedimento di affidamento e delle ragioni del mancato ricorso al mercato

In base ai rilievi esposti dettagliatamente nella relazione, si è appurato che Farmacia Comunale di Tavagnacco S.r.l.: nella veste di società a totale partecipazione pubblica, si configura quale società *in house* in linea con i principi dettati dal diritto comunitario:

- 1) per quanto riguarda l'attività gestionale svolta,
- 2) per il modello di governance che essa presenta,
- 3) per le relazioni organizzative e funzionali che caratterizzano il relativo statuto sociale;

è connotata da una gestione finanziariamente solida, efficiente e di livello complessivamente superiore alla media della provincia;

si ritiene vantaggiosa:

- 1) per gli aspetti tecnici;
- 2) per la solidità economica della partecipata;
- 3) per la convenienza economica dell'affidamento del servizio di cohousing, con costi nettamente inferiori a quelli sostenuti dal Comune di Tavagnacco rispetto alla gestione diretta del servizio stesso avvenuta finora mediante appalto a operatore economico del mercato.

Non va affatto trascurato, poi, che il modulo della gestione *in house* si caratterizza, proprio in relazione al principio del controllo analogo, per la peculiare elasticità e flessibilità delle condizioni operative e dei servizi offerti, elemento essenziale in particolare nella gestione di tale importante servizio socio - assistenziale, caratterizzato da una rapida evoluzione degli standards di servizio e dalle mutevoli esigenze dell'utenza.

In considerazione di quanto sopra esposto, si è dimostrato, attraverso un'analisi costi e benefici, la convenienza della soluzione organizzativa prescelta rispetto alle altre possibili soluzioni organizzative astrattamente contemplate dall'ordinamento giuridico.

In definitiva, sulla base di quanto sopra illustrato, l'affidamento a Farmacia comunale di Tavagnacco s.r.l., quale società operante secondo il modello *in house providing*, costituisce la soluzione più adeguata allo svolgimento delle attività affidate secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, con riferimento ai vantaggi per la collettività e alla congruità economica delle prestazioni, anche in relazione agli obiettivi di universalità, socialità e qualità della prestazione.